



Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo

Approvato dal CdA n. 46 del 17/02/2026

InnovaPuglia S.p.A.
Str. prov. Casamassima Km 3
70010 Valenzano BARI Italia
www.innova.puglia.it

1 Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. SCOPO	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
4. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
5. DEFINIZIONI.....	4
6. OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA.....	6
7. REGOLAMENTO.....	6
7.1 LA SEGNALAZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI	6
7.2 RUOLI	6
7.3 ATTIVITA' ISTRUTTORIA	9
7.4 FORMAZIONE	9
7.5 INDICATORI DI ANOMALIA	9
8. AGGIORNAMENTO.....	13

Allegati

1. PREMESSA

In base all'art. 1, comma 2, lett. hh), d.lgs. 90/2017 sono Pubbliche amministrazioni: *«le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica».*

Il perimetro degli obblighi a carico delle società pubbliche è definito da limiti soggettivi e oggettivi posti dallo stesso decreto, ossia:

- limite soggettivo: è quello della società controllata o partecipata che svolga attività di pubblico interesse;
- limite oggettivo è lo svolgimento non di qualsivoglia attività di pubblico interesse, ma solo dei seguenti procedimenti *«dei procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati».*

Gli obblighi previsti per le società controllate dall'art. 10 del citato Decreto sono tre:

- 1) valutazione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti i propri uffici;
- 2) comunicazione all'Unità di informazione finanziaria («UIF») dei dati e delle informazioni relativi a operazioni sospette;
- 3) formazione del personale coinvolto.

Inoltre, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a partire dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022 ha introdotto, tra i presidi anticorruzione, anche il rafforzamento delle misure antiriciclaggio. Queste ultime costituiscono integrazione e complemento di quelle di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in quanto tutte concorrono alla protezione del "valore pubblico", essendo volte a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.

2. SCOPO

Scopo del presente regolamento è declinare, all'interno di InnovaPuglia S.p.A., le attività e le responsabilità tese ad assicurare alle competenti Autorità la dovuta collaborazione nel contrasto al fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assolvendo con tempestività ed efficacia all'obbligo di legge di comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

In particolare, esso definisce il percorso aziendale per l'individuazione di eventuali operazioni sospette e stabilisce le modalità con le quali – con la massima riservatezza e omogeneità di comportamenti - le informazioni rilevanti devono essere individuate e trasmesse al soggetto aziendale (Gestore aziendale) incaricato della loro valutazione e successiva comunicazione alla UIF.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente documento si applicano alle Divisioni, Sezioni e Uffici preposti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei procedimenti o procedure di seguito indicati:

- a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;

- b. procedure di gara (con particolare attenzione alla fase di scelta del contraente) per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici;
- c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- d. procedimenti relativi ad attività finalizzate a operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Piani Nazionali Anticorruzione;
- Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847...”;
- D.lgs. 4.10.2019 n. 125, modificazioni e integrazioni al D.lgs. 90/2017
- Provvedimento 23 aprile 2018 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni ...”;
- Provvedimento Banca d'Italia del 12 maggio 2023 che, in attuazione dell'articolo 6, comma 4, lettera e) del D. lgs. 231/2007, individua i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l'intera platea dei soggetti obbligati nell'individuazione delle operazioni sospette;
- Delibera della Giunta Regionale Puglia n. 1619/2023 avente ad oggetto “Adozione Linee guida regionali recanti “Procedure operative per l'individuazione e la comunicazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”;
- D.lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici.

5. DEFINIZIONI

Comunicazione di dati e informazioni concernenti operazioni sospette: trasmissione alla UIF da parte della Società (soggetto “gestore”) dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale ex art. 10, co. 4 del D.lgs. 231/2007. Propedeutica alla “comunicazione” alla UIF è la “segnalazione di operazione sospetta” effettuata da parte dei Referenti al Gestore, recante i dati e le informazioni necessari all'identificazione dell'operazione sospetta.

Finanziamento del terrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente

dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette" (cfr. art. 2 del D.lgs. 231/2007).

Gestore: soggetto formalmente individuato dalla Società, delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF ed a interloquire con la stessa per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti.

Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette comunicate la persona individuata quale "gestore", anche di gruppo, nonché la relativa struttura aziendale indicata in sede di adesione al sistema di comunicazione on line.

Indicatori di anomalia: elementi utili a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette.

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale. Costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale (cfr. art. 1 del D.lgs. 231/2007).

Operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale (cfr. art. 1 del D.lgs. 231/2007).

Operazione sospetta: operazione che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o frazionamento o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, induce a sapere, a sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che, comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa (cfr. art. 35 del D.lgs. 231/2007).

Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che, con i già menzionati soggetti, intrattengono notoriamente stretti legami (cfr. art. 1 del D.lgs. 231/2007).

Riciclaggio: le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente:

- conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni e dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- partecipazione ad uno degli atti di cui sopra, l'associazione per commettere tale atto il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Titolare effettivo: la persona fisica o giuridica, diverse dall'operatore economico/beneficiario/richiedente (corrispondente al "cliente" di cui al D.lgs. 231/2007), nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, sono eseguiti compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui all'art. 4 delle presenti Linee Guida (cfr. art. 1 del D.lgs. 231/2007);

Unità di Informazione Finanziaria: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati le segnalazioni in merito alle c.d. operazioni sospette, nonché di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (cfr. art. 1 del D.M. Interno del 25/09/2015).

6. OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

L'identificazione del titolare effettivo è un presidio fondamentale volto a scongiurare il rischio oggetto del presente regolamento, specialmente nel peculiare contesto delle gare pubbliche.

Per InnovaPuglia S.p.A. l'obbligo di "adeguata verifica" non è identico a quello degli intermediari finanziari (art. 17), ma l'art. 10 del D.lgs. 231/2007 impone comunque l'identificazione del titolare effettivo per mitigare il rischio.

La verifica deve includere il controllo della struttura proprietaria attraverso la consultazione del Registro dei Titolari Effettivi; in ipotesi di indisponibilità del registro dovranno essere acquisite dichiarazioni sostitutive rinforzate.

Quando gli enti o le persone soggetti alla normativa antiriciclaggio non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF. Tuttavia, in ipotesi di procedura di gara in corso di esecuzione o altro contratto in corso sarà opportuno valutare se procedere con l'esclusione immediata o con il soccorso istruttorio.

7. REGOLAMENTO

7.1 LA SEGNALAZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI

La segnalazione di operazioni sospette è una comunicazione obbligatoria che i soggetti tenuti ex d.lgs. 231/2007 (tra i quali rientrano le società soggette a controllo pubblico) devono effettuare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) quando sospettano attività di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, e rappresenta l'esito di un processo valutativo condotto a partire dall'individuazione di anomalie, soggettive e oggettive, che i coinvolti nell'attività di presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo analizzano al fine di decidere se esse possono essere giustificate sulla base delle informazioni a disposizione o se invece sono tali da configurare sospetti.

Ai fini dell'applicazione della normativa specifica, all'interno di InnovaPuglia sono individuati i livelli di responsabilità dei soggetti coinvolti nel presidiare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i cui ruoli sono sintetizzati come di seguito indicato.

7.2 RUOLI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE approva il regolamento adottato per la gestione del processo di segnalazione di operazioni sospette e fornisce al Gestore idonei strumenti per la gestione e il corretto funzionamento dello stesso. Inoltre, assegna al Gestore idonei e adeguati poteri per lo svolgimento dell'incarico assicurandogli autonomia e indipendenza nell'espletamento dello stesso.

Nello specifico il Consiglio di Amministrazione:

- approva il Regolamento per il governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio;
- approva, su proposta del Gestore, la procedura per la segnalazione delle operazioni sospette volta ad assicurare l'omogeneità dei comportamenti, la tracciabilità del processo, la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione e l'adozione di adeguati strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale.

IL COLLEGIO SINDACALE è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore le operazioni anomale di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

DIREZIONE AZIENDALE sovrintende a tutte le attività necessarie previste dal presente regolamento; prevede il necessario collegamento, anche su proposta del Gestore, tra le attività previste nel presente regolamento e le misure organizzative previste nel Piano aziendale di prevenzione della corruzione e provvede a valutare e approvare, su proposta del Gestore, le iniziative formative da inserire nel Piano di Formazione aziendale.

GESTORE è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione. Egli non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti di queste aree. Il ruolo del Gestore è adeguatamente formalizzato e reso pubblico all'interno della Società e la nomina e la revoca del medesimo sono comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità indicate dalla stessa Autorità.

Per garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, il Gestore è l'unico interlocutore della UIF per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette comunicate.

Egli pone in essere le azioni volte al coordinamento di tutte le attività necessarie per l'attuazione e il corretto adempimento delle previsioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; in particolare:

- prevede, nell'ambito del Piano aziendale di prevenzione della corruzione e della illegalità, adeguate misure per l'emersione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, anche sulla base degli indicatori individuati dalla UIF;
- acquisisce le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Referenti;
- valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, se ritenute palesemente infondate, le archivia dandone comunicazione al Referente;
- garantisce, nel flusso delle comunicazioni, il rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti;
- trasmette alla U.I.F. dati e informazioni concernenti le operazioni sospette, ritenute non palesemente infondate, effettuando la comunicazione, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta, per via telematica e senza ritardo attraverso il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione online;
- funge da interlocutore della U.I.F. per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni;
- attiva, di concerto con l'Ufficio Valorizzazione Capitale Umano, percorsi formativi in materia di antiriciclaggio rivolti al personale della Società;
- può adottare circolari interne per la regolamentazione di dettaglio delle modalità organizzative finalizzate all'acquisizione delle segnalazioni da parte dei Referenti;
- informa tempestivamente la Direzione Aziendale ed il Consiglio di Amministrazione delle comunicazioni effettuate alla UIF;
- conserva in un apposito registro tutte le segnalazioni pervenute, sia che abbiano condotto ad una segnalazione alla UIF, sia che abbiano portato ad un nulla a procedere perché la valutazione della segnalazione non ha confermato il sospetto di operazioni volte all'antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Per garantire la massima trasparenza in caso di ispezioni, l'archiviazione è sempre accompagnata da una nota motivata che spiega perché gli indicatori di anomalia rilevati dal Referente sono stati considerati superabili o non sospetti.

RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Il Direttore della Divisione, svolgendo una generale funzione di monitoraggio e controllo rispetto alle operazioni di pagamento ed incasso della Società, ha il compito di collaborare con il Gestore, nei casi indicati dalla vigente normativa e in particolare:

- 1) eventuali richieste di pagamenti mediante strumenti inusuali;
- 2) incassi effettuati da soggetti diversi dall'intestatario della fattura in assenza di appositi documenti giustificativi;
- 3) frequenti modifiche da parte di fornitori del conto dedicato ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- 4) cessioni ed operazioni di trasformazione/fusione ripetute da parte della medesima società;
- 5) eventuali cessioni di credito effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari autorizzati.

Nel caso rilevi elementi di sospetto, o quantomeno di dubbio, nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni, è tenuto a informare il Responsabile dell'ufficio interessato e il Gestore.

REFERENTI delle segnalazioni sono individuati nei Direttori di Divisione (o soggetti da questi formalmente delegati) interessati dal procedimento che, avvalendosi della collaborazione dei responsabili delle sezioni di competenza, raccolgono e trasmettono al Gestore le segnalazioni di operazioni sospette rilevate nell'ambito dello svolgimento dei procedimenti o delle procedure che rientrano nelle tipologie indicate all'art. 3 della presente policy.

Hanno il compito di:

- collaborare con il Gestore aziendale per l'individuazione delle azioni più efficaci nell'ambito delle materie di competenza; specie, nei settori appalti e contratti, come definiti dagli indicatori di anomalia e dalla concreta valutazione effettuata;
- effettuare forme diffuse di controllo, individuate con il Gestore, sulle attività di competenza in modo da individuare possibili operazioni sospette;
- contribuire ad aumentare il livello di competenza e di sensibilità dei dipendenti assegnati alla propria divisione sui temi della prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo, assicurandone la partecipazione agli eventi formativi in materia;
- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai responsabili che appartengono alla propria Struttura;
- valutare la completezza e la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, valutare se trasmetterle o meno al Gestore delle segnalazioni, anche avvalendosi di eventuali collaboratori cdi supporto nell'attività di prima analisi prima di formalizzare l'eventuale segnalazione;
- comunicare al Gestore aziendale tutti i dati necessari per la comunicazione alla UIF, facendo riferimento allo specifico indicatore di anomalia e/o indicando gli elementi delle operazioni sintomatiche del sospetto;
- assicurare la tempestività delle segnalazioni e la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa.

Si riporta la tabella riassuntiva dei ruoli e delle responsabilità:

Soggetto	Responsabilità chiave
CdA	approvazione regolamento e nomina Gestore
Dipendenti	rilevazione anomalie durante le proprie attività
Gestore	valutazione finale e trasmissione alla UIF; formazione

Referenti (Direttori)	raccolta e prima valutazione delle anomalie dai propri uffici e sezioni
-----------------------	---

7.3 ATTIVITA' ISTRUTTORIA

- 1) I Referenti, responsabili dei procedimenti di cui al precedente art. 3, nell'esercizio della proprio ruolo professionale, verificano in prima istanza le informazioni ricevute dai propri collaboratori, contenute nella documentazione amministrativa presentata dagli operatori per accedere all'autorizzazione/concessione/contributo o altro beneficio economico, ovvero per partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, al fine di rilevare eventuali primi elementi documentali "anomali" che possano far supporre la presenza di operazioni cd. sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le anomalie documentali eventualmente rilevate, devono formare oggetto di ulteriore verifica tramite l'utilizzo della check-list per la rilevazione di operazioni sospette allegata al presente regolamento.
- 2) Agli strumenti di verifica di cui al comma precedente, i referenti possono affiancare i "modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali" elaborati e diffusi dalla UIF in base all'art. 6, comma 7, lett. b), del D.lgs. 231/2007.
- 3) Con specifico riferimento al finanziamento del terrorismo, la verifica di eventuali anomalie va effettuata a partire dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito web della U.I.F. (non risulta sufficiente la mera omonimia).
- 4) La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta, rimanendo comunque necessario svolgere una specifica analisi nel caso concreto e una valutazione complessiva dell'operatività, avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.
- 5) Una volta acquisite le informazioni e gli elementi relativi all'operazione oggetto di istruttoria, qualora si verifichi l'assenza di eventuali anomalie, il Referente conclude il procedimento di propria competenza, adottando il relativo provvedimento. Qualora invece le informazioni acquisite siano sufficienti per ritenere sussistente un ragionevole motivo di sospetto in merito all'operazione sottoposta ad istruttoria, e dunque si rilevi un'eventuale anomalia, il Referente compila l'apposito modulo di segnalazione e lo trasmette al soggetto "Gestore", unitamente alla documentazione utile. In tal caso, le segnalazioni effettuate non sospendono automaticamente le operazioni oggetto di verifica e i procedimenti amministrativi connessi.

7.4 FORMAZIONE

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 10 comma 5 del D.lgs. 231/2007, InnovaPuglia, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, adotta misure ideone ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alle UIF.

Il Gestore aziendale, congiuntamente all'Ufficio Valorizzazione capitale umano, previa autorizzazione della Direzione Aziendale, elabora i programmi di formazione volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle comunicazioni, in modo che sia garantita la continuità e sistematicità tenendo conto altresì degli aggiornamenti nella materia.

7.5 INDICATORI DI ANOMALIA

Per ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive relative alle comunicazioni di operazioni sospette e contribuire al contenimento degli oneri, alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni stesse, la UIF ha individuato degli indicatori di anomalia, potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori sono suddivisi in tre macrocategorie:

- Indicatori di anomalia a carattere soggettivo, connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Indicatori di anomalia a carattere oggettivo, connessi con le modalità (di richiesta o di esecuzione) delle operazioni;
- Indicatori specifici per settori di attività:
 - Settore appalti e contratti pubblici
 - Settore finanziamenti pubblici
 - Settore immobili e commercio.

Gli indicatori sono specificati in sub indici, che costituiscono una esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto degli stessi.

L'elencazione degli indicatori e il contenuto degli stessi non è esaustivo, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni e della specifica organizzazione della Società.

L'impossibilità di ricondurre operazioni e comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; pertanto, vanno valutati con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano ugualmente sintomatici di profili di sospetto. D'altra parte, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è di per sé sufficiente a qualificare l'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica valutazione in concreto avvalendosi di tutte le informazioni disponibili.

Le anomalie devono formare oggetto di ulteriore verifica anche attraverso accesso a banche -dati (es: Casellario Informativo ANAC, Agenzia Entrate-Riscossione, white list presso le Prefetture, Telemaco e BDNCP).

7.6 COMUNICAZIONE INTERNA AL GESTORE

I dipendenti informano il proprio responsabile circa le operazioni sospette di cui siano venuti a conoscenza e che possono essere oggetto di comunicazione al Gestore aziendale per la comunicazione alla UIF.

Ciascun ufficio aziendale, in relazione alle competenze e alle funzioni assegnate, ha il diffuso compito di analizzare l'eventuale grado di anomalia dell'operazione seguita ed effettuare una prima valutazione di coerenza e di compatibilità con le informazioni in possesso per la successiva comunicazione (scritta) al Referente, ai fini della sua valutazione e successiva, eventuale, comunicazione al Gestore.

Il Referente:

- ha facoltà di richiedere agli uffici aziendali che ne siano a conoscenza tutte le informazioni ritenute utili alla sua verifica in modo da poter effettuare un'analisi completa dell'operazione ed eventualmente, se non conclusa, predisporre la sospensione; può sempre richiedere il supporto tecnico del Direttore della Divisione Amministrazione e Finanza;
- nei casi in cui valuti che vi siano i presupposti per ritenere o anche solo sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo - sia che le abbia verificate personalmente sia che siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori e a prescindere dalla rilevanza e dal relativo importo – ne inoltra comunicazione al Gestore secondo le modalità successivamente descritte.

La comunicazione al Gestore deve:

- basarsi su una valutazione generale degli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione del Referente collegata all'esistenza anche solo di un fondato sospetto (non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza, dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala) e derivata sia dall'uso

delle istruzioni UIF, sia dal corretto inquadramento della fattispecie, anche attraverso gli indicatori di anomalia in relazione al settore di interesse e al soggetto coinvolto. Bisognerà valutare anche l'importanza di eventuali informazioni non acquisite nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, ma utilizzando canali quali, ad esempio, internet o la stampa.

- possedere i requisiti di chiarezza, tempestività e riservatezza:
 - chiarezza: dalla comunicazione devono risultare chiaramente i riferimenti necessari per la comunicazione alla UIF e le motivazioni dettagliate che hanno generato la comunicazione al Gestore interno;
 - tempestività: la comunicazione deve essere inviata tempestivamente in modo da consentire l'immediata comunicazione alla UIF e la presa in carico a livello aziendale con le conseguenti decisioni;
 - riservatezza: la comunicazione deve essere effettuata in modo da garantire la riservatezza dell'identità delle persone che la effettuano e del suo contenuto.

- contenere:
 - gli elementi informativi delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
 - la descrizione di tutti gli elementi sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
 - gli eventuali documenti allegati, che completano l'istruttoria e comprovano la fondatezza della comunicazione;
 - il riferimento a una o più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate;
 - l'indicazione se è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio oppure di finanziamento del terrorismo;
 - il riferimento all'operazione e al soggetto cui questa è riferita;
 - la descrizione del contesto economico finanziario e i motivi del sospetto;
 - allegati in formato elettronico necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta.

Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate, se possibile, a ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti dall'origine all'impiego degli stessi.

Il Referente informa il Gestore dei fatti oggetto di verifica attraverso il "Modulo di comunicazione di operazione sospetta" che, accompagnato da una sintetica relazione e dalla documentazione idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla comunicazione stessa, compresi i riscontri contabili a supporto, deve essere compilato in formato elettronico, sottoscritto digitalmente e inviato ad un indirizzo di posta elettronica dedicato.

La comunicazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e deve essere effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Qualora ricorrano le condizioni sopra descritte, in particolare in caso di operazione richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti, comunque, agli stessi collegati, il Referente informa tempestivamente il Gestore che valuta l'opportunità di preavvisare la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere nel caso di specie.

In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio oppure di finanziamento del terrorismo sono comunicate alla UIF.

7.7 RESPONSABILITA' E APPARATO SANZIONATORIO

L'apparato sanzionatorio volto a scongiurare l'inadempimento degli obblighi suesposti è strutturato in relazione alla trasgressione dei singoli inadempimenti agli obblighi prescritti. Invero, non ogni inadempimento conduce alla medesima sanzione. L'apparato sanzionatorio si compone di sanzioni amministrative di tipo pecuniario, spesso connotate da limiti edittali rilevanti e dunque afflittive per le società inadempienti cui vengono inflitte.

Comune denominatore di ogni profilo di responsabilità è dato dall'art. 10 comma 1bis d.lgs. 231/2007 che prevede l'emersione della responsabilità dirigenziale in caso di inadempimento degli obblighi previsti.

Il procedimento sanzionatorio che conduce all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della Società è condotto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e segue la disciplina di cui alla Legge n. 689/1981.

In caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime delle disposizioni impositive, il MEF informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle (cd inibitoria). Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, che variano a seconda dell'ordinamento di settore di appartenenza. In tal caso, l'interdizione non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.

7.8 COMUNICAZIONE ALLA UIF DA PARTE DEL GESTORE

Il Gestore aziendale, previa iscrizione e registrazione all'interno del Sistema anagrafico della UIF, riceve le comunicazioni del Referente e verifica le motivazioni e l'iter logico seguito nelle stesse, decidendo sulla comunicazione con il supporto dei soggetti aziendali che di volta in volta ritenga competenti.

In caso di valutazione positiva, provvede con tempestività – entro 48 ore - a inviare comunicazione alla UIF.

Nel caso valuti di non procedere alla comunicazione, elabora le motivazioni della decisione e archivia la documentazione agli atti in modo che ne sia sempre consentita la consultazione e la risposta alla UIF.

Il Gestore procede, ove lo ritenga opportuno e necessario, in maniera autonoma anche indipendentemente da comunicazione da parte dei responsabili di struttura.

Le comunicazioni sono effettuate alla UIF in via telematica attraverso la rete internet, tramite il portale INFO-STAT-UIF della Banca d'Italia; il contenuto della comunicazione si articola in:

- dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Società;
- elementi informativi, in forma strutturata sulla base delle indicazioni della UIF, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- la documentazione che il Gestore ritiene eventualmente di allegare.

Gli standard per il contenuto della comunicazione e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione dei dati informativi di cui ai punti precedenti sono conformi a quelli riportati nei comunicati della UIF pubblicati sul sito internet dello stesso Ente.

Le comunicazioni alla UIF sono archiviate a cura del Gestore aziendale con progressione numerica.

Nel caso in cui la UIF sospenda operazioni sospette, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di informarne la controparte.

7.9 RISERVATEZZA E NATURA DELLA COMUNICAZIONE

L'intero iter valutativo e di comunicazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza.

Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno, sia all'esterno della Società.

L'identità delle persone che hanno effettuato la comunicazione di dati e informazioni utili all'individuazione di operazioni sospette può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.

Il trattamento da parte di InnovaPuglia – in qualità di titolare del trattamento – dei dati, documenti e informazioni raccolte deve avvenire esclusivamente per le finalità di cui al D.lgs. n. 231/2007 s.m.i.

I Direttori di Divisione, nell'ambito dei procedimenti o delle procedure di cui all'art. 3 del presente regolamento, provvedono alla integrazione delle relative informative privacy con riferimento alle finalità delle verifiche in materia di antiriciclaggio.

Le segnalazioni/comunicazioni di operazioni sospette, se poste in essere in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo.

7.10 MAPPATURA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Sulla base delle linee guida elaborate dal Comitato di sicurezza finanziaria per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio della loro attività istituzionale, la Società adotta successive procedure interne, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici a tali rischi e indica le misure necessarie a mitigarlo.

8. AGGIORNAMENTO

Il presente Regolamento è aggiornato a seguito di mutamenti della normativa (statale o regionale) sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, o a seguito di riorganizzazione processo legate a esigenze organizzative aziendali.

ALLEGATI:

- Check-list per la rilevazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Modulo per la segnalazione al Gestore di operazioni sospette
- Indici di anomalia